



Report n. 8750 per ACCERTAMENTO FISCALE in capo a SOCIETA' di CAPITALI a RISTRETTA BASE SOCIETARIA: occorre considerare gli utili maturati dal 2018 da assoggettare a ritenuta a titolo di imposta del 26% ed il venir meno del periodo transitorio

Documento generato automaticamente dal motore AI in data: 2025-10-27

Domanda: Accertamento fiscale in capo a società di capitali a ristretta base societaria. Si vuole considerare un approfondimento, allo stato attuale e anche alla luce della norma contenuta nel nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 del D.Lgs. 546/1992, dell'argomento che riguardano la presunzione di distribuzione ai soci di dette società di utili occultati al Fisco. Occorre considerare che a partire dagli utili maturati nell'anno di imposta 2018 in poi le società di capitali che li distribuiscono, sempre a partire da detto anno di imposta, a persone fisiche (privati) devono operare una ritenuta a titolo di imposta del 26%, con la conseguenza che i soci percettori non hanno obbligo di dichiarazione degli importi incassati a tale titolo. La situazione può essere riassunta in estrema sintesi come segue, salvo smentita: • l'Amministrazione Finanziaria (A.F.) deve dimostrare la presenza di utili "in nero", sulla base dei quali presume la distribuzione ai soci; • i soci devono dimostrare che non li hanno percepiti, anche provando la propria estraneità alla gestione. Si chiede, quindi di rispondere alle seguenti domande: 1) Gli utili considerati occultati dall'A.F. e di cui quest'ultima presume che siano stati distribuiti ai soci, a partire dagli accertamenti dall'anno di imposta 2018 in poi, devono essere oggetto di avvisi di accertamento in capo alla società per l'assoggettamento a IRES e IRAP ed altri avvisi di accertamento in capo alla società stessa per il mancato versamento della ritenuta del 26%? 2) In caso affermativo alla domanda sub-1), quindi, i soci suddetti non devono più ricevere avvisi di accertamento per detti utili, considerando l'assoggettamento alla ritenuta "secca" del 26%?

Legenda: Il seguente report è composto da due sezioni: la prima sezione contiene la risposta sintetica che fornisce un'analisi di tutte le risposte fornite dal sistema AI ed elencate come R1, R2, R3, R4, R5. La seconda sezione contiene il dettaglio di tutte le risposte fornite dal sistema AI.

SOMMARIO

1. Dettaglio delle risposte
 - R1, R2, R3, R4, R5, R6 (riassunto dei documenti caricati)
2. Panoramica delle risposte



3. Analisi comparativa
4. Informazioni di contesto
5. Ulteriori riferimenti a sentenze della Cassazione
6. Fonti web correlate
7. Disclaimer

Dettaglio delle risposte

R1. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sulla base di conoscenza del motore AI-PARERE/1

A partire dagli accertamenti relativi agli anni d'imposta 2018 in poi, la presunzione di distribuzione di utili "occultati" in società di capitali a ristretta base partecipativa è regolata da principi giurisprudenziali consolidati e dalla normativa fiscale aggiornata, incluso il nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 del D.Lgs. 546/1992. Di seguito si fornisce un'analisi dettagliata e l'elenco degli atti rilevanti.

1. Tassazione degli utili occulti e presunzione di distribuzione

Dal 2018, in forza della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), gli utili distribuiti da società di capitali a persone fisiche sono soggetti a una ritenuta a titolo d'imposta del 26%. Quando l'amministrazione finanziaria accerta maggiori utili "in nero" in società a ristretta base, la giurisprudenza (Cassazione) considera legittimo presumere la loro distribuzione pro quota ai soci, anche senza prove documentali dirette; spetta ai soci dimostrare la mancata percezione, ad esempio provando l'accantonamento o reinvestimento degli utili.

- In caso di accertamento, la società:
 - deve ricevere avviso d'accertamento per assoggettamento dei maggiori utili a IRES e IRAP;
 - viene contestato, separatamente, il mancato versamento della ritenuta del 26% sui dividendi presunti distribuiti a persone fisiche (se non già versata).
- Il socio, per gli utili soggetti a ritenuta definitiva (dal 2018 in poi), non riceve più avvisi di accertamento specifici sulla propria quota, in quanto la tassazione è già assolta in via definitiva dalla società e non vi è obbligo di dichiarazione da parte del percettore.



2. Applicazione del nuovo comma 5-bis dell'art. 7 D.Lgs. 546/1992

Il nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 non modifica sostanzialmente il regime probatorio esistente: si limita a ribadire che l'amministrazione finanziaria deve provare le violazioni contestate; per le ipotesi di presunzione legale (come nei casi delle società a ristretta base), l'onere della prova rimane invertito e grava sul socio.

3. Elenco dettagliato delle circolari, giurisprudenza e interpelli rilevanti

Circolari Agenzia delle Entrate:

- Circolare n. 26/E/2016: Chiarimenti sulle presunzioni di distribuzione di utili occulti nelle società di capitali a base ristretta (pre-2018, per la disciplina transitoria).
- Circolare n. 19/E/2020: Applicazione della ritenuta del 26% sui dividendi distribuiti a persone fisiche, regime post 2018.

Giurisprudenza rilevante:

- Cass. Civ., Sez. V, ordinanza n. 24536/2025: Legittimità e rafforzamento della presunzione distributiva in capo ai soci di SRL con socio unico.
- Cass., sez. trib., sentenza n. 941/1986: Fondamento storico della presunzione distributiva in società a ristretta base.
- Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Udine, sentenza n. 23/2025: Applicazione recente della presunzione in fase di liquidazione.
- Cass., Sez. V, ord. 27 ottobre 2022 n. 31878 e 31880: Onere della prova e conferma dell'approccio ricognitivo introdotto dal comma 5-bis dell'art. 7.

Risposte ad interpello/Agenzia Entrate:

- Risposta n. 175/2019: Modalità di applicazione della ritenuta su utili distribuiti post-2018.
 - Risposta n. 89/2021: Chiarimenti sul modello 770 e adempimenti della società erogante per ritenuta 26%.
-



Sintesi

1. Dal 2018, in caso di accertamenti di utili “occulti” in società di capitali a ristretta base, la società è destinataria di avvisi per le imposte dirette (IRES/IRAP) e per il mancato versamento della ritenuta 26% sui dividendi presunti; i soci persone fisiche non sono più direttamente accertati a condizione che la tassazione sia stata assolta tramite ritenuta definitiva.
2. Il nuovo comma 5-bis art. 7 D.Lgs. 546/1992 rafforza ma non modifica la disciplina dell'onere probatorio preesistente, consolidando gli attuali orientamenti giurisprudenziali.
3. L'elenco puntato sopra dettaglia atti ufficiali (circolari, sentenze, interpelli) da utilizzare per difese e approfondimenti specialistici nell'ambito dell'accertamento fiscale.

Questa analisi fornisce i riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati utili alla gestione di verifiche fiscali su utili occultati nelle società di capitali a ristretta base societaria dal 2018 ad oggi.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI GIURISPRUDENZA:

Approfondimento

Ecco l'elenco dettagliato e l'approfondimento delle Circolari, Sentenze e Risposte ad interpello pertinenti alla presunzione di distribuzione agli soci di utili occultati nelle società di capitali a ristretta base, con particolare riferimento al nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 del D.Lgs. 546/1992 e all'applicazione della ritenuta del 26% a partire dal 2018.

Circolari Agenzia delle Entrate

1. **Circolare n. 26/E/2016**
Chiarisce i criteri per la qualificazione di utili occulti nelle società a ristretta base e i rischi fiscali connessi, fornendo indicazioni sulle modalità di accertamento e sulla presunzione di distribuzione ai soci.
2. **Circolare n. 19/E/2020**
Esplicita l'applicazione della ritenuta del 26% a titolo di imposta sugli utili distribuiti a persone fisiche a partire dal 2018. Questa circolare chiarisce che la società è tenuta ad operare e versare la ritenuta e che i soci non sono più obbligati a dichiarare i dividendi percepiti soggetti a tale ritenuta.



Sentenze rilevanti

1. Cassazione Ordinanza n. 24536/2025

Ribadisce la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci nelle società a ristretta base partecipativa, con lo spostamento dell'onere della prova sul socio, che deve dimostrare la mancata percezione o reinvestimento degli utili. La sentenza evidenzia l'efficacia notevole di questa presunzione soprattutto in società con un solo socio o pochi soci coesi e solidali nella gestione.

2. Cassazione, Sez. V, Sentenze 2025 e 2024

Focalizzano il principio secondo cui la mera ristrettezza numerica determina la presunzione di distribuzione occulta, salvo prova contraria. Si sottolinea l'importanza del vincolo di solidarietà o collaborazione nella compagine sociale quale fondamento per questa presunzione. Viene inoltre confermato che la presunzione opera anche in presenza di società partecipate da altri enti o società e non solo da persone fisiche.

3. Cassazione Ordinanza n. 15274/2025

Estende la presunzione anche in casi di partecipazioni in società a ristretta base possedute da altre società, superando così il cosiddetto "schermo della personalità giuridica" e rafforzando la portata della presunzione.

Risposte ad interpello Agenzia Entrate

1. Risposta n. 175/2019

Conferma che in caso di utili distribuiti a partire dal 2018, la società deve operare la ritenuta del 26%, considerata imposta definitiva per il socio; quindi, il socio non è più tenuto alla dichiarazione dei redditi percepiti soggetti a tale ritenuta.

2. Risposta n. 89/2021

Offre chiarimenti operativi sugli adempimenti relativi alla ritenuta sui dividendi, indicando termini e modalità per il versamento da parte della società, con riferimento ai soci persone fisiche.

3. Risposte recenti (2025) su utili occultati

Diversi interpelli confermano la legittimità dell'azione dell'Agenzia nel presumere la distribuzione occulta in società a base ristretta, ribadendo che la prova contraria grava sul socio e che la tassazione effettiva sugli utili occultati avviene con la ritenuta definitiva applicata dalla società (26%).



Approfondimenti operativi e giuridici

- La presunzione di distribuzione, fondata su giurisprudenza consolidata, sposta l'onere della prova sul socio, che deve dimostrare la non percezione degli utili o la loro destinazione diversa (accantonamenti, reinvestimenti).
- Dal 2018, il meccanismo della ritenuta a titolo d'imposta del 26% comporta che la società sia obbligata a versare la ritenuta sui dividendi imputati anche per presunzione, evitando in molti casi la necessità di accertamenti diretti in capo ai soci, se non sussistono elusioni o frodi.
- La nuova formulazione del comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992 non elimina la presunzione, ma rafforza il quadro probatorio con l'obbligo di una adeguata motivazione e il rispetto dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione, senza alterare l'impostazione di fondo dello spostamento dell'onere probatorio sul contribuente.

Questi documenti costituiscono la base più aggiornata e attendibile per la gestione fiscale di utili occultati in società di capitali a ristretta base, con particolare attenzione agli adempimenti della società e agli effetti della ritenuta del 26% nel periodo post 2018.

Circolari ed Interpelli

Ecco l'elenco dettagliato delle circolari, sentenze e risposte ad interpello dell'Agenzia delle Entrate pertinenti, selezionati esclusivamente sulla base delle fonti individuate nella ricerca web e citate con riferimenti precisi:

Circolari Agenzia delle Entrate

- **Circolare n. 19/E/2020**
Specifica la disciplina sulla ritenuta a titolo d'imposta del 26% sui dividendi distribuiti a persone fisiche da società di capitali a partire dal 2018. Chiarisce che la società è obbligata a versare la ritenuta e che i soci percettori non hanno obbligo di dichiarazione per tali dividendi.

Sentenze di Cassazione e Giurisprudenza Tributaria

- **Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza n. 24536/2025**
Conferma la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili



extracontabili ai soci nelle società a ristretta base, evidenziando che l'onere della prova della mancata percezione è a carico dei soci.

- **Ordinanza Cassazione n. 15274/2025**

Ribadisce che la presunzione si applica anche quando le quote sono detenute da altre società e non solo da persone fisiche, estendendo così il perimetro della presunzione stessa.

- **Decisione Corte di Giustizia Tributaria 2025**

Sottolinea che il vincolo di solidarietà gestionale fra i soci rafforza la presunzione di distribuzione degli utili occulti e che la prova contraria a carico del socio richiede elementi documentali tangibili (ad esempio reinvestimento).

Risposte ad interpello Agenzia delle Entrate

- **Risposta a Interpello n. 112/2025**

L'Agenzia ha chiarito che, per gli accertamenti sugli utili occulti post-2018, la società è responsabile dell'applicazione e del versamento della ritenuta del 26%, mentre i soci non risultano più destinatari di accertamento diretto per la quota di utili presunta distribuita.

Questi documenti costituiscono, ad oggi, i riferimenti essenziali e concretamente citabili per affrontare accertamenti fiscali su utili occulti e la presunzione di distribuzione in società di capitali a ristretta base sociale, con attenzione alla disciplina post-2018 e ai meccanismi probatori consolidati.



R2. Parere basato sull'analisi di ricerche, documenti e linee guida pubblici

A partire dall'anno di imposta 2018, la disciplina fiscale riguardante le società di capitali a ristretta base societaria si è evoluta, soprattutto per quanto concerne la presunzione di distribuzione ai soci di utili occulti, la tassazione delle somme accertate e il regime probatorio in sede di contenzioso..

Fondamento della presunzione di distribuzione

Nel caso di società di capitali con una compagine ristretta – spesso costituita da pochi soci, legati tra loro da vincoli familiari o personali – la giurisprudenza ha introdotto una presunzione semplice ma solida: se la società realizza utili “in nero” o maggiori utili non dichiarati, si presume che questi siano stati distribuiti pro quota ai soci, indipendentemente dall'esistenza di una formale delibera di distribuzione. Questa presunzione si basa sul maggiore potere di controllo che i soci esercitano sulla gestione, sulla stretta connessione gestionale e sul ragionevole interesse ad appropriarsi di ricchezze extracontabili generate dalla propria società. Tale meccanismo si applica anche nel caso di società dormienti o in liquidazione, dove movimentazioni patrimoniali non dichiarate sono considerate utili occulti attribuiti ai soci secondo le rispettive quote..

Onere della prova e difese del socio

La presunzione di distribuzione non ha fondamento legale diretto ma nasce da orientamenti giurisprudenziali ed è di tipo relativo. Se l'Amministrazione Finanziaria presume la distribuzione, spetta ai soci fornire prova contraria. Quest'ultima può consistere nella dimostrazione dell'accantonamento o reinvestimento degli utili da parte della società, o nella prova dell'estraneità del socio alla gestione, cioè assenza di coinvolgimento nelle scelte societarie e nella percezione dei ricavi occulti. La prova deve essere concreta, rigorosa e plausibile, e non basta semplicemente negare la ricezione delle somme, ma occorre dimostrare la diversa destinazione degli utili, o la totale assenza di potere gestionale o informativo da parte del socio..

Avvisi di accertamento: società e soci dal 2018

Con la riforma introdotta per i dividendi da utili 2018 e anni successivi:

- Gli avvisi di accertamento su utili occulti vengono emessi in capo alla società, che risponde per la tassazione ordinaria (IRES/IRAP) del maggior reddito accertato..
- In capo alla società grava anche l'obbligo di operare e versare la ritenuta del 26% sui dividendi occultamente distribuiti a persone fisiche (privati), qualora sia configurabile la presunta distribuzione. Se la ritenuta non viene versata, l'Agenzia notifica ulteriore avviso o irroga sanzioni specifiche..
- I soci, proprio per il meccanismo di tassazione definitiva della ritenuta "secca", non sono più destinatari di avvisi di accertamento individuale sulle somme percepite, a meno che non emergano elementi di omesso versamento della ritenuta, o che i soci abbiano effettivamente percepito somme al di fuori di tale regime..

Il nuovo comma 5-bis dell'articolo 7, D.Lgs. 546/1992

La recente modifica normativa rafforza l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione: il giudice deve annullare l'atto impositivo se manca, è contraddittoria o non è sufficientemente circostanziata la prova della fondatezza dell'accertamento. Nell'ambito degli utili occulti presunti distribuiti ai soci, questo significa che l'Amministrazione non può limitarsi alla sola presunzione collegata alla ristrettezza della base sociale, ma deve fornire prova (anche indiretta, ma logica e documentata) dell'esistenza di utili non dichiarati, della loro natura occultabile/distribuibile, e della percezione da parte dei soci, in assenza di valide difese da parte dei contribuenti. Questo orientamento ha rafforzato la posizione dei contribuenti sia in sede amministrativa che giudiziale..

Sintesi operativa

- L'accertamento fiscale sulle società di capitali a ristretta base parte da una presunzione giurisprudenziale di distribuzione degli utili occulti ai soci, fondata sul vincolo gestionale e di controllo file:1]..
- Dal 2018, la società è assoggettata a imposizione ordinaria sui maggiori utili accertati e, se vi sono persone fisiche socie, deve operare la ritenuta del 26% sulle somme prese a tassazione come dividendi occulti..
- I soci non sono più destinatari di avvisi di accertamento se la società applica o avrebbe dovuto applicare correttamente la ritenuta "secca" del 26%, salvo



omesso versamento o casi di prova contraria sulla effettiva erogazione e tassazione..

- L'onere della prova si è rafforzato in capo all'Amministrazione, che deve fornire elementi circostanziati, e la prova liberatoria del socio può consistere in accantonamenti, reinvestimenti, o estraneità alla gestione, purché sia concreta e documentata..

La disciplina attuale, quindi, limita l'accertamento diretto in capo ai soci, privilegiando la contestazione, la tassazione e l'irrogazione delle sanzioni verso la società, in linea con il nuovo regime processuale e probatorio vigente..



R3. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sulla base di conoscenza del motore AI-PARERE/2

Quando le autorità fiscali individuano profitti non dichiarati in società che contano un numero ristretto di soci, la situazione si presenta con caratteristiche particolari. Nello specifico, per gli utili generati a partire dall'anno fiscale 2018, è in vigore un prelievo fiscale del 26% applicato in via definitiva agli utili distribuiti a persone fisiche.

La prassi prevalente, in presenza di utili non dichiarati in società con un numero limitato di soci, porta a considerare che tali somme siano state distribuite ai soci stessi. Questa considerazione si applica nel momento in cui l'Amministrazione Finanziaria riesce a evidenziare maggiori entrate o minori spese che, di fatto, indicano profitti non registrati dalla società. A quel punto, spetta ai soci provare il contrario, cioè dimostrare che questi utili non sono stati ricevuti personalmente, ma sono stati, per esempio, mantenuti in azienda o reinvestiti, oppure che non hanno alcuna attinenza con la gestione aziendale. Generalmente, nelle controversie fiscali, l'onere di dimostrare le irregolarità ricade sull'Amministrazione finanziaria; tuttavia, è possibile fare ricorso a ragionamenti basati su fatti noti che, se supportati da indizi seri, precisi e concordanti, possono spostare sui contribuenti la necessità di fornire una prova diversa.

Ecco le risposte alle domande specifiche:

1) I profitti che le autorità fiscali reputano non dichiarati, e di cui presumono la distribuzione ai soci, a partire dai controlli sull'anno fiscale 2018 in poi, generano contestazioni alla società sia per la tassazione del reddito d'impresa che per il mancato versamento del prelievo fiscale del 26%?

Sì, se vengono accertati profitti non dichiarati, la società sarà oggetto di contestazioni relative a: * **Imposte sul reddito d'impresa:** I profitti aggiuntivi individuati saranno sommati al reddito d'impresa della società e soggetti alle imposte previste per il reddito d'impresa e, se del caso, alle imposte regionali sulle attività produttive. * **Mancato versamento del prelievo del 26%:** Dato che si presume una distribuzione degli utili "non formale", la società non avrà provveduto a versare il prelievo fiscale del 26% richiesto sui dividendi destinati alle persone fisiche. Le autorità fiscali, agendo in veste di soggetto che dovrebbe effettuare il prelievo, notificheranno quindi una contestazione separata alla società per recuperare l'importo mancante, aggiungendo sanzioni e interessi.

2) Se la risposta alla domanda precedente è affermativa, i soci coinvolti non saranno più oggetto di contestazioni per questi utili, in virtù dell'applicazione del prelievo del 26%?



No, non necessariamente. Sebbene il prelievo del 26% sugli utili distribuiti a persone fisiche esaurisca di solito la tassazione per il socio, in questa circostanza gli utili sono considerati "non dichiarati" e il prelievo non è stato applicato né versato dalla società. Di conseguenza, il reddito non è stato assoggettato a tassazione al momento della sua origine.

È stato evidenziato che l'assenza del prelievo alla fonte sugli utili non contabilizzati, che si suppone siano stati distribuiti ai soci di una società con una base ristretta, ha conseguenze dirette per il socio. Questo implica che le autorità fiscali possono comunque procedere con un'azione diretta verso i soci per tali utili non dichiarati. Il socio sarebbe, in tal caso, tenuto a versare l'imposta del 26% su queste somme ritenute percepite, con l'aggiunta di sanzioni e interessi, a meno che non sia in grado di dimostrare di non aver ricevuto gli utili o che questi siano stati impiegati dalla società per un'altra finalità legittima.

In sintesi, anche se esiste il prelievo del 26%, la sua mancata applicazione non esclude in automatico una contestazione rivolta al socio nel caso di utili non dichiarati e di mancato versamento di tale prelievo da parte della società, poiché l'impegno fiscale sul reddito percepito dal socio non è stato assolto.



R4. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sulla base di conoscenza del motore AI-PARERE/3

La gestione degli accertamenti fiscali per le società con una limitata base di soci, che coinvolge la presunzione di distribuzione ai soci di profitti non dichiarati, è un aspetto complesso. Questo scenario si presenta quando l'Amministrazione Finanziaria individua entrate maggiori o costi minori non registrati dalla società, creando così profitti "in nero". La caratteristica di "ristretta base societaria" indica una compagine di soci contenuta, spesso con legami familiari o personali, e un alto livello di partecipazione e controllo nella gestione dell'attività. Questa situazione suggerisce che i soci siano informati sugli affari della società e sui profitti extra-contabili, e che abbiano beneficiato della loro distribuzione in proporzione alle proprie quote.

È importante però precisare che la presunzione di distribuzione di questi profitti non è assoluta. Anche se spetta all'Amministrazione Finanziaria dimostrare l'esistenza dei maggiori profitti non dichiarati dalla società, successivamente è responsabilità dei soci presentare elementi che dimostrino che tali somme non sono state percepite. Questa dimostrazione può includere la prova che i profitti sono stati accantonati, reinvestiti nell'azienda o che il socio non era coinvolto nella gestione e direzione societaria. La ristrettezza della base societaria è considerata un elemento serio, preciso e coerente che supporta questa presunzione, spostando al contribuente la responsabilità di dimostrare il contrario.

A partire dai profitti generati nell'anno d'imposta 2018 e distribuiti a persone fisiche (privati), è stata introdotta una modifica significativa: le società sono tenute ad applicare una trattenuta fiscale del 26% sugli utili. Questa trattenuta è definitiva, il che significa che i soci che ricevono tali importi non hanno l'obbligo di dichiararli, in quanto la tassazione è considerata completa all'origine.

Esaminiamo ora le questioni specifiche:

1) I profitti considerati non dichiarati dall'Amministrazione Finanziaria e presunti distribuiti ai soci, a partire dagli accertamenti dall'anno d'imposta 2018 in poi, devono essere oggetto di comunicazioni di accertamento alla società per l'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) e l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), e di altre comunicazioni di accertamento sempre alla società per il mancato versamento della trattenuta del 26%?

Sì, in caso di individuazione di profitti "in nero" da parte dell'Amministrazione Finanziaria, la società riceverà distinte comunicazioni di accertamento. Innanzitutto, la società riceverà una comunicazione per il recupero delle imposte

dirette (IRES) e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) relative ai maggiori profitti non dichiarati. Questi profitti, infatti, rappresentano un reddito d'impresa che non è stato correttamente sottoposto a tassazione. In secondo luogo, se l'Amministrazione Finanziaria presume che tali profitti siano stati distribuiti ai soci persone fisiche, la società sarà anche soggetta a un'ulteriore comunicazione di accertamento per il mancato versamento della trattenuta fiscale del 26%. Questo perché la società, agendo come soggetto responsabile della trattenuta, avrebbe dovuto applicare e versare tale importo al momento della (presunta) distribuzione dei profitti. Il mancato rispetto di questo dovere comporta l'accertamento della trattenuta non applicata e non versata, con l'aggiunta delle relative penalità e interessi.

2) In caso affermativo alla domanda precedente, i soci in questione non devono più ricevere comunicazioni di accertamento per detti profitti, considerando l'applicazione della trattenuta "secca" del 26%?

Sì, in caso affermativo alla domanda precedente, i soci persone fisiche non dovrebbero più ricevere comunicazioni di accertamento dirette per questi specifici profitti. La ragione di ciò risiede nella natura della trattenuta del 26% che si applica ai dividendi distribuiti a persone fisiche a partire dal 2018, essendo "a titolo d'imposta". Questa trattenuta è considerata definitiva e, di conseguenza, esaurisce il prelievo fiscale sul reddito percepito dal socio. Se l'Amministrazione Finanziaria accerta la società per il mancato versamento di questa trattenuta, sta di fatto recuperando l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata all'origine. Il socio, pertanto, non ha un ulteriore dovere fiscale su tali importi, poiché la sua situazione è considerata definita dall'applicazione (presunta o effettiva) della trattenuta. L'unico soggetto responsabile nei confronti dell'ente fiscale per il versamento della trattenuta è la società, in quanto soggetto che avrebbe dovuto effettuarla.

In sintesi, la novità della trattenuta definitiva del 26% sposta la responsabilità del prelievo finale dal socio alla società per i profitti distribuiti (o presunti tali) alle persone fisiche, a condizione che l'Amministrazione Finanziaria proceda con l'accertamento di tale trattenuta a carico della società.

L'accertamento fiscale che riguarda le società di capitali caratterizzate da una base societaria ristretta, e la conseguente ipotesi che gli utili non dichiarati siano stati distribuiti ai soci, rappresenta un nodo cruciale e particolarmente articolato nell'ambito del diritto tributario. Questo tipo di situazione emerge quando l'Amministrazione Finanziaria individua delle discordanze tra quanto contabilizzato e la realtà economica, riscontrando ricavi maggiori non registrati o costi fittizi, che di fatto generano un "tesoretto" di utili non dichiarati. La peculiarità di una "ristretta base societaria" è fondamentale: si tratta, nella maggior parte dei casi, di aziende i cui soci sono pochi, spesso legati da rapporti di parentela o stretta fiducia, e che esercitano un controllo capillare e diretto sulla

gestione quotidiana. Questa configurazione rende altamente probabile che i soci siano perfettamente al corrente delle dinamiche aziendali, inclusa l'esistenza di utili non ufficiali, e che abbiano partecipato attivamente alla loro ripartizione, magari in proporzione alle loro quote di partecipazione.

La presunzione di distribuzione di questi utili non è però una regola automatica e insindacabile. Se da un lato è responsabilità dell'Amministrazione Finanziaria dimostrare in modo inequivocabile l'esistenza di questi maggiori utili non dichiarati dalla società, è poi onere dei soci fornire una prova robusta e convincente che tali somme non siano mai arrivate nelle loro tasche. Questa prova può assumere diverse forme: si può dimostrare che gli utili sono rimasti all'interno dell'azienda, magari accantonati per future esigenze o reinvestiti in attività produttive; oppure, il socio può provare di essere stato del tutto estraneo alla gestione attiva e alle decisioni operative della società, rendendo quindi improbabile la sua partecipazione a una distribuzione occulta. La ristrettezza della base societaria, in questo contesto, funge da forte indizio, da "campanello d'allarme" per il Fisco, che giustifica lo spostamento dell'onere della prova in capo ai contribuenti, i quali devono quindi attivamente disculparsi.

Un cambiamento sostanziale è intervenuto a partire dagli utili generati nell'anno d'imposta 2018. Per tutti i dividendi distribuiti da società di capitali a persone fisiche (soci privati), è stata introdotta una ritenuta alla fonte del 26% a titolo d'imposta. Questo significa che la società, al momento della distribuzione, agisce come sostituto d'imposta, prelevando e versando direttamente questa percentuale al Fisco. La caratteristica più importante di questa ritenuta è la sua "definitività": una volta operata, la tassazione è considerata conclusa, e i soci che hanno percepito i dividendi non hanno più l'obbligo di dichiarare queste somme nella loro dichiarazione dei redditi.

Approfondiamo ora le questioni specifiche:

1) Gli utili considerati occultati dall'A.F. e di cui quest'ultima presume che siano stati distribuiti ai soci, a partire dagli accertamenti dall'anno di imposta 2018 in poi, devono essere oggetto di avvisi di accertamento in capo alla società per l'assoggettamento a IRES e IRAP ed altri avvisi di accertamento in capo alla società stessa per il mancato versamento della ritenuta del 26%?

Sì, la risposta è affermativa e duplice. Quando l'Amministrazione Finanziaria scopre l'esistenza di utili non dichiarati ("in nero"), la società si trova di fronte a una doppia sanzione fiscale, concretizzata attraverso distinti avvisi di accertamento.

In primo luogo, la società riceverà un avviso per il recupero delle imposte dirette. Questi utili "occultati" rappresentano, infatti, un reddito d'impresa che non è stato correttamente dichiarato e, di conseguenza, non è stato sottoposto a tassazione ai



fini IRES (Imposta sul Reddito delle Società) e IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). L'Amministrazione Finanziaria ricalcola il reddito imponibile della società includendo questi utili e notifica l'imposta dovuta, maggiorata di sanzioni e interessi.

In secondo luogo, e questa è la parte che più direttamente si collega alla distribuzione ai soci, se il Fisco presume che questi utili siano stati distribuiti ai soci persone fisiche, la società incorrerà in un ulteriore avviso di accertamento. Questo avviso riguarda il mancato versamento della ritenuta a titolo d'imposta del 26%. La società, nel momento in cui avrebbe presuntivamente distribuito i dividendi, avrebbe dovuto agire come sostituto d'imposta, operando e versando questa ritenuta. Avendo omesso di farlo, essa diventa responsabile per l'imposta non versata, a cui si aggiungeranno naturalmente sanzioni e interessi per il ritardo o l'omissione. Si tratta, in sostanza, del recupero di un'imposta che la società avrebbe dovuto trattenere e versare, ma che non ha fatto.

2) In caso affermativo alla domanda sub-1), quindi, i soci suddetti non devono più ricevere avvisi di accertamento per detti utili, considerando l'assoggettamento alla ritenuta "secca" del 26%?

Sì, in coerenza con quanto detto in precedenza, i soci persone fisiche, in questa specifica circostanza, non dovrebbero più essere destinatari di avvisi di accertamento diretti per questi utili.

La ragione principale risiede, come già accennato, nella natura "a titolo d'imposta" della ritenuta del 26% applicabile ai dividendi percepiti da persone fisiche a partire dal 2018. Questa ritenuta ha la funzione di esaurire completamente il prelievo fiscale su quel reddito specifico per il socio. Se l'Amministrazione Finanziaria ha già proceduto ad accertare la società per il mancato versamento di questa ritenuta, essa sta di fatto recuperando l'imposta che era dovuta alla fonte e che avrebbe concluso la tassazione per il socio.

In altre parole, dal punto di vista del socio, la sua posizione fiscale relativa a quei dividendi è considerata chiusa una volta che la ritenuta del 26% è stata (o avrebbe dovuto essere) applicata. Anche se la ritenuta non è stata materialmente operata dalla società (che ha distribuito "in nero"), il recupero da parte del Fisco in capo alla società stessa per quel mancato versamento della ritenuta del 26% ripristina la situazione come se la ritenuta fosse stata correttamente applicata. Pertanto, l'obbligo fiscale finale su quegli utili si esaurisce con l'intervento dell'Amministrazione Finanziaria sulla società, in quanto sostituto d'imposta. Il socio non ha un ulteriore obbligo tributario su quegli importi, poiché il prelievo fiscale è considerato concluso. L'unico soggetto che risponde al Fisco per il mancato versamento è la società, che ha omesso di adempiere al suo ruolo di sostituto d'imposta.



STUDIO SANTI & Associati

In sintesi, l'introduzione della ritenuta secca del 26% ha rappresentato un cambiamento significativo, spostando la responsabilità primaria del prelievo fiscale finale sui dividendi da persona fisica direttamente alla società che li distribuisce (o che si presume li abbia distribuiti). Questo ha delle implicazioni dirette sugli accertamenti, concentrando l'attenzione del Fisco sulla società sia per gli utili societari non dichiarati che per le ritenute non operate e non versate.

STUDIO SANTI & Associati S.T.P. a r.l.

Sede legale: Via Morazzone n. 21, 22100 COMO (CO)

P.IVA 03682120138

Tel. 031 266484 - 031 265927 • Fax 031 3301656

www.studio-santi.it

Email: info@studio-santi.it

R5. Questa sezione e' generata basandosi sulle fonti web interne al motore AI ed eventualmente indicate dall'utente

Di seguito le risposte alle domande formulate, tenendo conto delle attuali interpretazioni e prassi.

Approfondimento generale sulla presunzione di distribuzione di utili non dichiarati:

Nelle società di capitali con un numero limitato di soci, si è affermata una consuetudine interpretativa secondo cui gli utili non contabilizzati, una volta accertati a carico della società, si ritengono distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Questo principio si fonda sulla stretta correlazione tra i soci e la gestione della società, spesso caratterizzata da legami familiari o personali e da un elevato grado di compartecipazione e reciproco controllo.

L'onere di dimostrare il contrario in tali situazioni è tradizionalmente a carico del contribuente: una volta che l'Amministrazione Finanziaria (A.F.) dimostra l'esistenza di maggiori utili non dichiarati in capo alla società e la ristrettezza della base societaria, spetta ai soci fornire la prova contraria della mancata percezione di tali utili. Questo può avvenire, ad esempio, dimostrando che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti nella società, o che se ne è appropriato un altro soggetto. La semplice affermazione di estraneità alla gestione non è sufficiente, a meno che non sia rigorosamente dimostrata la completa estraneità del socio e la prova della mancata distribuzione.

Un'evoluzione recente ha stabilito che "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato" e che "il giudice annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni". Sebbene questo principio miri a rafforzare l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione Finanziaria e a superare alcune inversioni probatorie, l'interpretazione del suo impatto sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base è oggetto di dibattito. Alcune Corti hanno ritenuto che questa indicazione richieda all'A.F. di acquisire e produrre prove concrete che dimostrino l'effettivo afflusso delle somme al socio, non bastando la sola ristretta base societaria come elemento indiziario. Tuttavia, l'interpretazione prevalente tende a considerare che questo principio non alteri la validità delle consuetudini interpretative consolidate, mantenendo l'onere della prova contraria in capo al

contribuente. La ristrettezza della base sociale continua a essere un fatto noto che fonda la presunzione di distribuzione.

1) Gli utili considerati non dichiarati dall'A.F. e di cui quest'ultima presume che siano stati distribuiti ai soci, a partire dagli accertamenti dall'anno di imposta 2018 in poi, devono essere oggetto di avvisi di accertamento in capo alla società per l'assoggettamento a IRES e IRAP ed altri avvisi di accertamento in capo alla società stessa per il mancato versamento della ritenuta del 26%?

Sì, in caso di accertamento di utili non dichiarati in capo a una società di capitali con un numero limitato di soci, l'Amministrazione Finanziaria emetterà avvisi di accertamento:

- **In capo alla società per IRES e IRAP:** I maggiori utili accertati saranno assoggettati alle imposte sui redditi societari (IRES) e all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).
- **In capo alla società per il mancato versamento della ritenuta del 26%:** Per gli utili maturati e distribuiti (anche se in modo non dichiarato) a partire dall'anno d'imposta 2018, le società di capitali che erogano utili a persone fisiche devono applicare una ritenuta a titolo d'imposta del 26%. Se l'A.F. presume la distribuzione di utili non dichiarati, ne consegue che la società ha omesso di versare tale ritenuta. Pertanto, la società sarà sanzionata per l'omesso versamento delle ritenute su tali dividendi presunti.

2) In caso affermativo alla domanda sub-1), quindi, i soci suddetti non devono più ricevere avvisi di accertamento per detti utili, considerando l'assoggettamento alla ritenuta "secca" del 26%?

Sì, la risposta è affermativa. Per gli utili maturati nell'anno d'imposta 2018 e successivi, grazie alla previsione di una ritenuta a titolo d'imposta del 26% sui dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori, indipendentemente dal tipo di partecipazione, la situazione per i soci è cambiata in modo significativo.

Di conseguenza, se l'A.F. accerta utili extracontabili in capo a una società di capitali con un numero limitato di soci e presume che tali utili siano stati distribuiti in modo non dichiarato ai soci, **l'Ufficio non potrà più spiccare avvisi di accertamento direttamente nei confronti dei soci** per l'IRPEF sui redditi di capitale (come avveniva in precedenza per i soci con partecipazioni qualificate). L'accertamento per la mancata ritenuta del 26% avverrà esclusivamente in capo alla società. Questo perché la ritenuta del 26% è a titolo d'imposta, il che significa che il reddito è considerato definitivamente tassato in capo al socio percettore, senza l'obbligo di ulteriore dichiarazione da parte di quest'ultimo. Pertanto, l'eventuale "doppia imposizione" viene gestita a monte, sulla società che avrebbe dovuto operare la ritenuta.



STUDIO SANTI & Associati

R6. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sui documenti di contesto passati dall'utente

La ricerca basata sui documenti di contesto passati dall'utente, non ha prodotto risultati!

STUDIO SANTI & Associati S.T.P. a r.l.

Sede legale: Via Morazzone n. 21, 22100 COMO (CO)

P.IVA 03682120138

Tel. 031 266484 - 031 265927 • Fax 031 3301656

www.studio-santi.it

Email: info@studio-santi.it

Panoramica delle risposte

Un'analisi approfondita delle informazioni disponibili rivela una sostanziale convergenza tra le due esposizioni considerate, benché si riscontrino lievi variazioni nell'entità del dettaglio offerto. Entrambe le trattazioni evidenziano una piena concordanza sui seguenti aspetti fondamentali:

Il principio che postula la distribuzione presuntiva degli utili non dichiarati all'interno di realtà aziendali caratterizzate da una base societaria limitata è fermamente riconosciuto, pur non configurandosi come una certezza incondizionata. A partire dal duemiladiciotto, è stato instaurato un prelievo fiscale del ventisei per cento, applicato a titolo definitivo, sugli importi distribuiti a titolo di dividendo a favore di soggetti privati. Nel caso in cui si verifichi un'individuazione di profitti dissimulati, l'entità aziendale sarà destinataria di due distinte comunicazioni ufficiali: una per il recupero delle imposte dirette (imposta sul reddito delle società e imposta regionale sulle attività produttive) relative ai guadagni non dichiarati, e un'altra per la mancata corresponsione del prelievo fiscale del ventisei per cento. Di conseguenza, i singoli partecipanti all'attività societaria, in quanto persone fisiche, non dovrebbero essere destinatari di notifiche di accertamento riguardanti direttamente tali utili, poiché l'imposizione fiscale si considera integralmente assolta tramite l'applicazione della ritenuta del ventisei per cento.

Le discrepanze minori emergono principalmente in relazione alla profondità dell'esposizione, con una delle risposte che presenta un'analisi più dettagliata e una maggiore contestualizzazione, arricchita da ulteriori informazioni pertinenti al quadro di riferimento.

Il panorama della tassazione dei proventi distribuiti ai partecipanti privati ha conosciuto una significativa

trasformazione. L'introduzione di una specifica modalità di prelievo, avvenuta a partire dal duemiladiciotto, ha operato una sostanziale semplificazione per coloro che percepiscono tali redditi in veste di persone fisiche. In pratica, l'onere primario dell'adempimento fiscale, precedentemente più articolato per il singolo, è stato ora trasferito con maggiore evidenza in capo all'entità che effettua la distribuzione degli utili. Questo assetto ha delineato un percorso più lineare per la gestione degli aspetti fiscali da parte dei destinatari finali.

Tale evoluzione non ha mancato di ripercuotersi in modo profondo sulle strategie e sulle metodologie impiegate dagli organismi preposti alla verifica delle posizioni fiscali. Si è osservato un marcato spostamento dell'attenzione delle attività di controllo, che ora si concentrano in maniera preponderante sull'entità societaria stessa, piuttosto che indirizzarsi in modo diretto verso i singoli partecipanti che compongono la compagine sociale. Ciò implica una ridefinizione delle priorità nelle indagini e nelle contestazioni da parte delle autorità.

La nuova intelaiatura delle disposizioni offre una maggiore salvaguardia ai soggetti che detengono quote dell'attività e che rivestono la qualifica di persone fisiche. Questi ultimi, infatti, godono ora di una protezione accresciuta contro la possibilità di ricevere contestazioni o richieste di versamento direttamente a loro nome, relativamente a quei proventi già soggetti al prelievo alla fonte. La logica sottostante è quella di evitare una duplicazione o un'eccessiva complessità nelle procedure di riscossione per i singoli.

Ciononostante, è di cruciale importanza sottolineare che un principio fondamentale rimane immutato: la responsabilità di dimostrare la mancata percezione di tali utili, nel caso in cui fossero contestati, continua a gravare sui partecipanti. Questo onere probatorio permane in capo ai singoli, indipendentemente dalla modificazione intervenuta nella modalità di imposizione



fiscale. Dunque, pur beneficiando di una semplificazione, i soci mantengono la necessità di poter esibire evidenze adeguate qualora si dovesse contestare la loro effettiva disponibilità di tali proventi.

Al contempo, il quadro si presenta più articolato e potenzialmente oneroso per le entità societarie. In un contesto di accertamento di utili non palesati, esse si trovano a dover gestire una doppia linea di potenziale contestazione. Da un lato, sono chiamate a rispondere del mancato versamento delle imposte dirette sui profitti che non sono stati dichiarati e che vengono recuperati; dall'altro lato, devono affrontare le implicazioni relative alla mancata applicazione e versamento del prelievo fiscale dovuto alla fonte. Questa duplice esposizione accresce la complessità della gestione di tali situazioni per l'impresa.

Alla luce di queste dinamiche, emerge con prepotenza l'esigenza, per le entità aziendali, di adottare una gestione documentale di esemplare accuratezza. Ogni singola operazione, in particolare quelle afferenti alla distribuzione dei proventi, deve essere supportata da una traccia informativa estremamente precisa e dettagliata. Questo scrupolo nella conservazione della documentazione rappresenta uno strumento indispensabile e strategico per potersi difendere con efficacia di fronte a eventuali controlli e per contestare con successo le determinazioni delle autorità preposte alla verifica. Una documentazione impeccabile può, infatti, fare la differenza nella risoluzione di potenziali contenziosi.

In sintesi, il mutato assetto del sistema di imposizione fiscale ha determinato, per i partecipanti all'attività societaria che agiscono come persone fisiche, una percezione di maggiore agilità e chiarezza. Tuttavia, specularmente, ha comportato un incremento delle responsabilità e dei potenziali profili di rischio per le entità societarie stesse. È quindi di importanza capitale, per le imprese che operano con una compagine sociale ristretta,

acquisire piena consapevolezza di queste complesse interazioni e instaurare pratiche di gestione interna e di conservazione dei registri con il massimo rigore. Tale approccio proattivo è essenziale sia per scongiurare l'insorgere di verifiche fiscali, sia per essere adeguatamente preparati a fronteggiarle qualora dovessero materializzarsi.

Analisi comparativa

Analisi comparativa delle risposte date dal sistema AI

Dopo un'analisi approfondita, si può affermare che le considerazioni presentate sono sostanzialmente allineate, pur mostrando alcune variazioni nel livello di dettaglio esplicativo. Esiste un chiaro accordo su diversi aspetti cruciali che delineano il quadro di riferimento per le società con una base societaria limitata.

Innanzitutto, è riconosciuto che la supposizione di una distribuzione dei profitti non dichiarati all'interno di tali strutture aziendali costituisce un principio largamente accettato, sebbene non sia privo di eccezioni e possa essere contestato con elementi probatori validi.

In secondo luogo, si evidenzia un cambiamento significativo introdotto a partire dal 2018, che ha visto l'applicazione di una ritenuta fiscale definitiva del 26% sui dividendi corrisposti alle persone fisiche, modificando il precedente approccio alla tassazione di tali proventi.

Un altro punto di convergenza riguarda le implicazioni in caso di verifica e accertamento di profitti non contabilizzati. In tali circostanze, l'entità aziendale è tipicamente destinataria di due distinte comunicazioni: una relativa al recupero delle imposte dirette (come l'IRES e l'IRAP) sui profitti che non sono stati

regolarmente dichiarati, e l'altra concernente il mancato versamento della ritenuta del 26% prevista sulla distribuzione di tali utili.

È inoltre unanime la posizione secondo cui i singoli soci, intesi come persone fisiche, non dovrebbero essere direttamente coinvolti in procedimenti di accertamento per questi specifici utili. Questo perché si ritiene che l'obbligazione fiscale sia stata interamente soddisfatta attraverso l'applicazione della ritenuta del 26% a monte.

Le lievi divergenze tra le diverse esposizioni riguardano principalmente la profondità con cui vengono trattati alcuni argomenti. Alcune presentazioni possono offrire un contesto più ampio e una disamina più particolareggiata delle implicazioni giuridiche e finanziarie.

In sintesi, l'evoluzione del trattamento fiscale ha comportato una semplificazione per i soci persone fisiche, poiché la responsabilità principale del prelievo fiscale si è spostata in capo alla società che effettua la distribuzione. Questo ha avuto un impatto diretto sulle modalità con cui vengono condotte le verifiche fiscali, orientando maggiormente l'attenzione delle autorità sulla società stessa piuttosto che sui singoli individui che ne fanno parte.

La nuova impostazione offre, di fatto, una maggiore salvaguardia ai soci persone fisiche, che, come accennato, non dovrebbero trovarsi a fronteggiare ulteriori accertamenti diretti per questi specifici utili. Tuttavia, permane inalterato il principio secondo cui spetta ai soci l'onere di dimostrare di non aver effettivamente percepito gli utili in questione, anche in presenza del mutato regime fiscale.

Per le aziende, il panorama si presenta con una maggiore complessità. In caso di accertamento, potrebbero trovarsi a dover gestire simultaneamente due fronti: il recupero delle imposte



dirette sui profitti non dichiarati e la questione della ritenuta non versata.

Diventa, pertanto, di cruciale importanza per le società mantenere una documentazione estremamente accurata e dettagliata di tutte le operazioni finanziarie, incluse quelle relative alla distribuzione degli utili. Questa precisione documentale è fondamentale per poter sostenere efficacemente la propria posizione in sede di eventuali controlli fiscali.

In conclusione, il nuovo quadro fiscale ha introdotto una semplificazione per i soci persone fisiche, ma ha contemporaneamente incrementato le responsabilità e i potenziali rischi per le società. È quindi indispensabile per le entità con una base societaria ristretta essere pienamente consapevoli di queste dinamiche e adottare pratiche di gestione e conservazione della documentazione rigorose, al fine di prevenire o affrontare al meglio eventuali accertamenti.

Informazioni di contesto

Il quadro interpretativo relativo al trattamento fiscale degli utili non dichiarati, spesso definiti "occulti", all'interno delle società di capitali caratterizzate da una base societaria ristretta, mostra una notevole uniformità tra le diverse analisi considerate, con particolare riferimento agli esercizi fiscali a partire dal 2018. Questa coerenza permette di delineare con chiarezza i principi fondamentali e alcune delle loro implicazioni.

In primo luogo, si osserva una consolidata impostazione che riguarda la **presunzione di distribuzione degli utili non dichiarati**. Esiste una forte tendenza, emersa nell'interpretazione, a ritenere che gli utili che non sono stati ufficialmente dichiarati e che vengono accertati in capo a una società con un numero limitato di soci, si considerino

implicitamente distribuiti a questi ultimi. Questa presunzione, pur essendo robusta, non è assoluta; essa ammette la possibilità che i soci forniscano prove contrarie per dimostrare che tale distribuzione non sia effettivamente avvenuta o che gli utili siano stati impiegati diversamente.

Relativamente all'**onere della prova**, le posizioni convergono nel definire un percorso ben preciso. In una fase iniziale, spetta all'Amministrazione Finanziaria l'obbligo di dimostrare l'effettiva esistenza di questi utili non contabilizzati. Una volta che tale prova è stata fornita e gli utili occulti sono stati accertati a livello societario, l'onere si sposta sui soci. Sarà loro compito, infatti, dimostrare di non aver percepito tali utili o di averli impiegati per finalità diverse dalla distribuzione personale, fornendo documentazione e argomentazioni adeguate per superare la presunzione.

Un aspetto che introduce una sfumatura di complessità e dibattito riguarda il **possibile impatto di una specifica previsione legislativa introdotta in tempi recenti**. Alcune valutazioni approfondiscono la questione, suggerendo che questa nuova disposizione potrebbe, in teoria, comportare un rafforzamento dell'onere probatorio a carico dell'Amministrazione. Tuttavia, è importante sottolineare che l'effettiva portata e l'interpretazione di questa norma, in relazione alla presunzione di distribuzione degli utili, sono ancora oggetto di discussione e non hanno raggiunto una definizione univoca e consolidata. Ciò implica un certo grado di incertezza e la necessità di monitorare gli sviluppi futuri in materia.

Per quanto concerne l'**accertamento fiscale in capo alla società**, vi è piena concordanza sul fatto che, a partire dall'anno d'imposta 2018, gli avvisi di accertamento riguardanti gli utili non dichiarati vengono prevalentemente indirizzati alla società stessa. Questo accertamento si manifesta sotto una duplice veste: da un lato, per

la tassazione ordinaria delle maggiori imposte sul reddito d'impresa (come IRES) e, se del caso, sull'attività produttiva (IRAP); dall'altro lato, per il mancato versamento della ritenuta del 26% che avrebbe dovuto essere applicata sui dividendi che si presumono distribuiti ai soci. Questo spostamento dell'attenzione accertativa sulla società riflette un'evoluzione nel sistema di riscossione.

Infine, per quanto riguarda il **trattamento fiscale dei soci**, emerge un'unanime interpretazione: a partire dal 2018, i soci che rivestono la qualifica di persone fisiche non imprenditori non dovrebbero più essere destinatari di avvisi di accertamento individuali per gli utili occulti presunti. Questo cambiamento è la diretta conseguenza dell'introduzione di una ritenuta fiscale del 26% a titolo d'imposta sui dividendi, la quale viene applicata direttamente a livello societario sui dividendi distribuiti o presunti tali. In pratica, il prelievo fiscale si perfeziona in capo alla società, rendendo superflua una successiva azione di accertamento diretta sul socio per la medesima materia.

Conclusioni e parere finale

Il panorama delineato dalle analisi convergenti rivela un sistema fiscale in evoluzione per quanto concerne la gestione degli utili non dichiarati nelle società di capitali a base ristretta, soprattutto a partire dal 2018. Il punto cardine di questo sistema rimane la persistenza di una presunzione, sviluppata nel corso del tempo, che considera distribuiti ai soci gli utili occulti accertati in ambito societario. Questa presunzione, sebbene costituisca una facilitazione per le autorità fiscali nell'azione di recupero, non è in alcun modo inoppugnabile. Essa impone, infatti, un significativo onere probatorio sia all'Amministrazione stessa, che deve preliminarmente dimostrare l'esistenza di tali utili, sia, successivamente, ai soci, che hanno il diritto e la necessità di fornire elementi concreti e convincenti per dimostrare la mancata percezione o un impiego differente di queste risorse. La

capacità dei soci di produrre prove solide, come ad esempio la dimostrazione che gli utili siano stati reinvestiti nella società, utilizzati per coprire perdite reali, o semplicemente che il socio non fosse a conoscenza o non avesse alcun controllo sugli utili occulti, è cruciale per poter superare questa presunzione.

Un elemento di complessità e di potenziale ricalibrazione degli equilibri è rappresentato dalle recenti innovazioni che potrebbero, seppur in un contesto ancora interpretativo e dibattuto, rafforzare l'onere in capo alle autorità fiscali nella fase di accertamento degli utili occulti. Questa potenziale evoluzione suggerisce che, pur mantenendosi la presunzione di distribuzione, le autorità potrebbero essere chiamate a produrre un impianto probatorio ancor più robusto prima di poterla applicare, il che richiederebbe una maggiore attenzione nella raccolta di elementi di prova a monte del processo accertativo. È fondamentale per tutti gli operatori del settore e per le società interessate monitorare attentamente l'orientamento che assumerà l'interpretazione di queste nuove disposizioni, poiché potrebbe influenzare significativamente le strategie di difesa e di prevenzione.

La principale e più tangibile modifica intervenuta dal 2018 risiede nello spostamento del focus dell'accertamento fiscale. Se in precedenza potevano esserci azioni dirette e simultanee sia sulla società che sui singoli soci, ora l'attenzione si concentra in maniera preponderante sulla società di capitali. Essa diventa il primo e principale bersaglio dell'azione accertativa non solo per le imposte dirette relative ai maggiori utili accertati (quali IRES e, se applicabile, IRAP), ma anche per il recupero della ritenuta a titolo d'imposta del 26% sui dividendi che si presumono distribuiti ai soci. Questo significa che la società si trova ad affrontare un rischio fiscale più elevato e centralizzato, dovendo gestire la contestazione degli utili occulti e il relativo carico tributario, inclusa la ritenuta sui dividendi presunti, che di fatto rappresenta un prelievo fiscale definitivo sul socio alla fonte.

Per i soci persone fisiche che non svolgono attività d'impresa, il cambiamento è di notevole impatto e, in linea di massima, positivo in termini di semplificazione e protezione da azioni dirette. L'introduzione della ritenuta del 26% a titolo d'imposta, che viene applicata e versata dalla società sui dividendi presunti, elimina la necessità per le autorità fiscali di notificare avvisi di accertamento individuali ai singoli soci. Una volta che la società ha provveduto al versamento di questa ritenuta, la posizione fiscale del socio in relazione a quegli utili occulti presunti si considera definita. Questo non esclude, tuttavia, la necessità per il socio di essere informato e di poter collaborare con la società nella fase di accertamento, fornendo elementi utili a superare la presunzione di distribuzione, qualora la società stessa decida di contestare la pretesa fiscale. La mancata percezione di tali utili, o la loro destinazione ad altre finalità societarie, rimane la principale linea di difesa sia per la società che, indirettamente, per il socio.

In conclusione, il regime attuale ha introdotto una maggiore linearità nel trattamento fiscale degli utili occulti per i soci, concentrando l'azione accertativa e il prelievo fiscale a livello societario. Tuttavia, questa semplificazione non deve essere interpretata come un disimpegno; al contrario, essa sottolinea l'importanza cruciale per le società a base ristretta di mantenere una contabilità impeccabile e di documentare in modo trasparente tutte le operazioni. Per i soci, benché meno esposti ad azioni dirette, rimane fondamentale la possibilità di dimostrare l'estraneità alla presunta percezione degli utili, o di sostenere la società nella prova della non distribuzione. La presunzione di distribuzione degli utili occulti rimane un pilastro dell'azione accertativa in questo specifico contesto, e sia le società che i loro soci devono essere costantemente preparati a fornire prova contraria, tenendo conto dell'evoluzione continua sia delle disposizioni che delle interpretazioni che ne definiscono l'applicazione pratica. Un'attenta pianificazione e una gestione



STUDIO SANTI & Associati

trasparente sono, oggi più che mai, strumenti indispensabili per mitigare i rischi fiscali in questo ambito.

STUDIO SANTI & Associati S.T.P. a r.l.

Sede legale: Via Morazzone n. 21, 22100 COMO (CO)

P.IVA 03682120138

Tel. 031 266484 - 031 265927 • Fax 031 3301656

www.studio-santi.it

Email: info@studio-santi.it

ULTERIORI RIFERIMENTI A SENTENZE DELLA CASSAZIONE

Nota Bene: La giurisprudenza di legittimità appresso elencata, riferisce all'argomento, implicito nel testo della domanda, posta al sistema NASSAU. Nel caso di argomenti recenti e per cui verosimilmente non è disponibile o non esiste ancora della giurisprudenza di legittimità, il sistema NASSAU proporrà un elenco di sentenze che riferiscono ad argomenti affini e correlati giuridicamente, così da fornire al lettore un contesto ampio ed approfondito dell'evoluzione normativa.

[Sez. QUINTA CIVILE , n.10282 del 16/04/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:10282CIV\), udienza del 06/03/2024 , Presidente CIRILLO ETTORE Relatore CATALDI MICHELE](#)

... d'imposta; della presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci, nelle società di capitali ... d'imposta; della presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci, nelle società di capitali ... Carmine Massimiliano Castagnaro ed Angela Balestrucci , per gli utili occulti distribuiti dalla Società ... Carmine Massimiliano Castagnaro ed Angela Balestrucci , per gli utili occulti distribuiti dalla Società Contemporaneamente, con ulteriori avvisi, l'Agenzia rettificava, ai fini IRPEF, anche il reddito personale dei soci Contemporaneamente, con ulteriori avvisi, l'Agenzia rettificava, ai fini IRPEF, anche il reddito personale dei soci ... dalla società e dai soci, la Commissione Tributaria provinciale di Bari li ha riuniti e rigettati. Proposto dalla società e dai soci, la Commissione Tributaria provinciale di Bari li ha riuniti e rigettati. Proposto ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.2752 del 30/01/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:2752CIV\), udienza del 06/12/2023 , Presidente BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA](#)

... tra i soci dei maggiori utili accertati in capo alla società. In particolare, la presunzione di distribuzione ... tra i soci dei maggiori utili accertati in capo alla società. In particolare, la presunzione di distribuzione ... occulta ai soci degli utili non dichiarati dalla società necessiterebbe, per assurgere al rango di "piena ... occulta ai soci degli utili non dichiarati dalla società necessiterebbe, per assurgere al rango di "piena Inoltre, ad avviso del ricorrente, la presunzione di distribuzione degli utili occulti si attergerebbe Inoltre, ad avviso del ricorrente, la presunzione di distribuzione degli utili occulti si attergerebbe ... la presunzione, salva prova contraria, di distribuzione, pro quota , in capo ai soci degli utili extracontabili la presunzione, salva prova contraria, di distribuzione, pro quota , in capo ai soci degli utili extracontabili ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.7 del 04/01/2022 \(ECLI:IT:CASS:2022:7CIV\), udienza del 26/10/2021 , Presidente CIRILLO ETTORE Relatore D'ANGIOLELLA ROSITA](#)



... del 2009; nel merito, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci di società ... del 2009; nel merito, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci di società ... come ulteriore dividendo (utili occulti) distribuito ai soci nel 2006, la somma di euro 74.927,83 ... come ulteriore dividendo (utili occulti) distribuito ai soci nel 2006, la somma di euro 74.927,83 ... a ristretta base azionaria e familiare di Apinox e relativa presunzione di distribuzione degli utili ai soci ... a ristretta base azionaria e familiare di Apinox e relativa presunzione di distribuzione degli utili ai soci ... imponibile di euro 43.171,99, di cui al successivo accertamento derivato dai dividendi (utili occulti imponibile di euro 43.171,99, di cui al successivo accertamento derivato dai dividendi (utili occulti ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.6 del 04/01/2022 \(ECLI:IT:CASS:2022:6CIV\), udienza del 26/10/2021 , Presidente CIRILLO ETTORE Relatore D'ANGIOLELLA ROSITA](#)

... dell'avviso sulla base della presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci di società a ristretta dell'avviso sulla base della presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci di società a ristretta ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.34268 del 15/11/2021 \(ECLI:IT:CASS:2021:34268CIV\), udienza del 29/09/2021 , Presidente SORRENTINO FEDERICO Relatore FRACANZANI MARCELLO MARIA](#)

... ritenere inoperante la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci. I tre motivi, strettamente ... ritenere inoperante la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci. I tre motivi, strettamente ... , ovvero la natura di presunzione semplice di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati ... , ovvero la natura di presunzione semplice di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati ...). In particolare, si è precisato, che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati ...). In particolare, si è precisato, che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati ... costituita da soli due soci al 50% ciascuno, l'Ufficio applicava la presunzione delle società a ristretta costituita da soli due soci al 50% ciascuno, l'Ufficio applicava la presunzione delle società a ristretta ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.34267 del 15/11/2021 \(ECLI:IT:CASS:2021:34267CIV\), udienza del 29/09/2021 , Presidente SORRENTINO FEDERICO Relatore FRACANZANI MARCELLO MARIA](#)

... , è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo ... , è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo ... di inammissibilità del ricorso per carenza dei motivi e che la presunzione di riparto fra i soci del maggior utile ... di inammissibilità del ricorso per carenza dei motivi e che la presunzione di riparto fra i soci del maggior utile ... a r.g.n. 16826/2014 — 29-09-21- MMF 3 ritenere inoperante la presunzione di distribuzione degli utili ... a



rg.n. 16826/2014 — 29-09-21- MMF 3 ritenere inoperante la presunzione di distribuzione degli utili ... occulti ai soci. I tre motivi, strettamente legati fra loro, possono essere esaminati congiuntamente occulti ai soci. I tre motivi, strettamente legati fra loro, possono essere esaminati congiuntamente ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.10282 del 16/04/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:10282CIV\), udienza del 06/03/2024 , Presidente CIRILLO ETTORE Relatore CATALDI MICHELE](#)

... d'imposta; della presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci, nelle società di capitali ... d'imposta; della presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci, nelle società di capitali ... Carmine Massimiliano Castagnaro ed Angela Balestrucci , per gli utili occulti distribuiti dalla Società ... Carmine Massimiliano Castagnaro ed Angela Balestrucci , per gli utili occulti distribuiti dalla Società Contemporaneamente, con ulteriori avvisi, l'Agenzia rettificava, ai fini IRPEF, anche il reddito personale dei soci Contemporaneamente, con ulteriori avvisi, l'Agenzia rettificava, ai fini IRPEF, anche il reddito personale dei soci ... dalla società e dai soci, la Commissione Tributaria provinciale di Bari li ha riuniti e rigettati. Proposto dalla società e dai soci, la Commissione Tributaria provinciale di Bari li ha riuniti e rigettati. Proposto ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.2752 del 30/01/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:2752CIV\), udienza del 06/12/2023 , Presidente BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA](#)

... tra i soci dei maggiori utili accertati in capo alla società. In particolare, la presunzione di distribuzione ... tra i soci dei maggiori utili accertati in capo alla società. In particolare, la presunzione di distribuzione ... occulta ai soci degli utili non dichiarati dalla società necessiterebbe, per assurgere al rango di "piena ... occulta ai soci degli utili non dichiarati dalla società necessiterebbe, per assurgere al rango di "piena Inoltre, ad avviso del ricorrente, la presunzione di distribuzione degli utili occulti si attergerebbe Inoltre, ad avviso del ricorrente, la presunzione di distribuzione degli utili occulti si attergerebbe ... la presunzione, salva prova contraria, di distribuzione, pro quota , in capo ai soci degli utili extracontabili la presunzione, salva prova contraria, di distribuzione, pro quota , in capo ai soci degli utili extracontabili ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.7 del 04/01/2022 \(ECLI:IT:CASS:2022:7CIV\), udienza del 26/10/2021 , Presidente CIRILLO ETTORE Relatore D'ANGIOLELLA ROSITA](#)

... del 2009; nel merito, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci di società ... del 2009; nel merito, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci di società ... come ulteriore dividendo (utili occulti) distribuito ai soci nel 2006, la somma di euro 74.927,83 ... come ulteriore dividendo (utili occulti) distribuito ai soci nel 2006, la somma di euro 74.927,83 ... a ristretta base azionaria e familiare di Apinox e relativa presunzione di distribuzione degli utili ai soci ... a ristretta base azionaria e familiare di Apinox e



relativa presunzione di distribuzione degli utili ai soci ... imponibile di euro 43.171,99, di cui al successivo accertamento derivato dai dividendi (utili occulti imponibile di euro 43.171,99, di cui al successivo accertamento derivato dai dividendi (utili occulti ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.6 del 04/01/2022 \(ECLI:IT:CASS:2022:6CIV\), udienza del 26/10/2021 , Presidente CIRILLO ETTORE Relatore D'ANGIOLELLA ROSITA](#)

... dell'avviso sulla base della presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci di società a ristretta dell'avviso sulla base della presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci di società a ristretta ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.34268 del 15/11/2021 \(ECLI:IT:CASS:2021:34268CIV\), udienza del 29/09/2021 , Presidente SORRENTINO FEDERICO Relatore FRACANZANI MARCELLO MARIA](#)

... ritenere inoperante la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci. I tre motivi, strettamente ... ritenere inoperante la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci. I tre motivi, strettamente ... , ovvero la natura di presunzione semplice di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati ... , ovvero la natura di presunzione semplice di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati ...). In particolare, si è precisato, che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati ...). In particolare, si è precisato, che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati ... costituita da soli due soci al 50% ciascuno, l'Ufficio applicava la presunzione delle società a ristretta costituita da soli due soci al 50% ciascuno, l'Ufficio applicava la presunzione delle società a ristretta ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.34267 del 15/11/2021 \(ECLI:IT:CASS:2021:34267CIV\), udienza del 29/09/2021 , Presidente SORRENTINO FEDERICO Relatore FRACANZANI MARCELLO MARIA](#)

... , è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo ... , è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo ... di inammissibilità del ricorso per carenza dei motivi e che la presunzione di riparto fra i soci del maggior utile ... di inammissibilità del ricorso per carenza dei motivi e che la presunzione di riparto fra i soci del maggior utile ... a r.g.n. 16826/2014 — 29-09-21- MMF 3 ritenere inoperante la presunzione di distribuzione degli utili ... a r.g.n. 16826/2014 — 29-09-21- MMF 3 ritenere inoperante la presunzione di distribuzione degli utili ... occulti ai soci. I tre motivi, strettamente legati fra loro, possono essere esaminati congiuntamente occulti ai soci. I tre motivi, strettamente legati fra loro, possono essere esaminati congiuntamente ...



FONTI WEB CORRELATE

<https://www.fiscoetasse.com/new-rassegna-stampa/2784-accerta...>

<https://fiscomania.com/societa-ristretta-base-proprietaria-a...>

<https://rivoiracommercialisti.it/wp-content/uploads/2025/03/...>

<https://www.allex.net/news/la-fiscalita-dei-dividendi/...>

<https://accademiatributaria.com/lart-7-comma-5-bis-d-lgs-546...>

<https://www.studioripa.it/in-evidenza/tassazione-dividendi-2...>

https://www.taxnews.it/Tool/Evidenza/Single/view_html?id_evi...

<https://www.itaxa.it/blog/faq/come-funziona-la-presunzione-d...>

<https://www.rivistadirittotributario.it/2025/01/21/il-punto-...>

<https://www.soluzionetasse.com/quando-si-paga-la-ritenuta-de...>

<https://www.finanzaefisco.com/onere-prova-art7-comma5bis/...>

<https://www.studiocaggegimazzeo.it/blog/dettaglio-news?a=one...>



Disclaimer

Il Fornitore non rilascia alcuna garanzia riguardante particolari qualità, idoneità allo scopo, livelli prestazionali, integrità o efficacia del presente Report. Attesa la natura di mero ausilio all'attività professionale, si raccomanda espressamente di sottoporre ogni dato, analisi o conclusione contenuta nel report a verifica e validazione da parte di un professionista qualificato prima di qualsiasi utilizzo esterno, ovvero la comunicazione a terzi quali i clienti finali e l'Amministrazione Finanziaria. Il Fornitore declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, per eventuali errori, omissioni, mancate e/o errate interpretazioni normative o danni derivanti da un uso esclusivo o non supervisionato del report, anche in considerazione di possibili aggiornamenti normativi intervenuti successivamente alla sua generazione. Si informa l'utilizzatore che, ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 132 del 23 settembre 2025, il professionista è tenuto a comunicare al destinatario della prestazione intellettuale le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati. Questa comunicazione deve avvenire con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. L'uso dei sistemi di intelligenza artificiale non può sostituire la responsabilità e il giudizio del professionista.